

Delibera n. 179/99 (adottata il 13 dicembre 1999)

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA PER L'ACCERTAMENTO DELLA MASSIMA CAPACITÀ DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA IN IMPORTAZIONE SULLE RETI DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO E PER L'INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE**

**L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 dicembre 1999,

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), con delibera 14 aprile 1999, n. 43/99 (di seguito: delibera n. 43/99), successivamente inquadrata nell'ambito della delibera 11 maggio 1999, n. 62/99, recante "Avvio di procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in tema di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica", ha avviato un'istruttoria conoscitiva in tema di accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero;

- l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il Gestore della rete di trasmissione nazionale individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo gli Stati membri dell'Unione europea, e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) e all'Autorità le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto conto anche dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete;

- la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete nazionale) ha trasmesso all'Autorità, con nota dell'11 ottobre 1999 (prot. GRTN/P1999000009), il documento "Analisi della capacità massima di trasporto di energia elettrica sulle linee di interconnessione con l'estero" come previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;

- il documento di cui al precedente alinea risponde alle esigenze di acquisizione di notizie e informazioni previste dall'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 43/99;

Visti:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) in cui si prevede che l'Autorità ha tra le sue finalità, tra l'altro, la promozione della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas;

- l'articolo 2, comma 6, della legge n. 481/95, in cui si prevede che l'Autorità svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza;

- l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c), della legge n. 481/95, in cui si prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può richiedere ai soggetti esercenti il servizio informazioni e documenti sulle loro attività e che in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti stessi alle richieste di informazioni può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie;

- l'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, in cui si prevede che il Gestore della rete nazionale delibera gli interventi di sviluppo della rete nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'industria, il quale definisce, tra l'altro, anche gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore medesimo;

- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, in cui si prevede che l'Autorità individua modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato libero e mercato vincolato;

- l'articolo 3 del regolamento recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adottato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: delibera n. 61/97);

Vista la Relazione tecnica "Esito dell'istruttoria conoscitiva per l'accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero e individuazione di ulteriori adempimenti del Gestore della rete di trasmissione nazionale", allegata alla presente delibera (Allegato A);

Considerato che:

- il mercato libero nazionale sarà prevedibilmente caratterizzato da uno squilibrio tra la domanda proveniente dai clienti idonei e l'offerta di energia elettrica da parte di produttori diversi dall'Enel Spa e dagli attuali produttori-distributori, e che in tale prospettiva le importazioni di energia elettrica dall'estero rivestono un ruolo rilevante per garantire pluralismo di offerta sul mercato libero nazionale;

- che il Gestore della rete nazionale e gli altri gestori di reti hanno ricevuto numerose richieste di vettoriamento per l'importazione di energia elettrica a beneficio di clienti idonei italiani e che, nella maggior parte dei casi, tali richieste non hanno potuto essere accolte per il 1999, stante l'incompatibilità di tali richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l'estero;

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, fino alla data in cui la società Gestore della rete nazionale Spa assume la titolarità delle funzioni per la stessa ivi previste, l'Enel Spa è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento e che, con lettera datata 17 novembre 1999 (prot. AD/P990087), l'Amministratore delegato della società Gestore della rete nazionale Spa ha comunicato all'Autorità che "i compiti svolti *medio tempore* [dal Gestore della rete nazionale] devono intendersi assolti anche per conto dell'Enel Spa, la quale mantiene la responsabilità del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento";

Ritenuto che:

- sia opportuno concludere l'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con la delibera n. 43/99, anche al fine di diffonderne l'esito a tutti i soggetti interessati;

- in esito dell'istruttoria conoscitiva di cui alla delibera n. 43/99 emergano indicazioni circa interventi che l'Autorità ritiene possano essere attuati al fine di aumentare la massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero;

- che, pertanto, sia opportuno acquisire ulteriori informazioni e documenti dal Gestore della rete nazionale su tali aspetti al fine di formulare osservazioni e proposte da trasmettere al Governo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 481/95, al fine di aprire il mercato elettrico italiano alla concorrenza anche attraverso l'importazione di energia elettrica, e al fine di consentire all'Autorità di adottare ulteriori provvedimenti in materia di modalità e condizioni delle importazioni come previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Su proposta del dott. Alberto Pototschnig,

## **DELIBERA**

1. Di chiudere l'istruttoria conoscitiva in tema di accertamento della massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero, avviata con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 43/99;

2. Di approvare la Relazione tecnica, sopra richiamata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);
3. Di richiedere alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa con sede legale in via Palmiano 101, 00138 Roma (di seguito: Gestore della rete nazionale), ai fini dell'eventuale formulazione di osservazioni e proposte da trasmettere al Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché dell'acquisizione di elementi utili alla preparazione dei provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di fornire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente documenti e valutazioni per quanto concerne: i) le conseguenze attese sulla capacità di trasmissione delle linee di interconnessione con ciascuno degli Stati confinanti; ii) i costi; iii) i tempi di realizzazione; iv) gli eventuali ostacoli all'attuazione e all'individuazione dei soggetti nazionali ed esteri coinvolti, con riferimento a ciascuno degli interventi sulla capacità di trasmissione sulle linee di interconnessione con l'estero individuati nella sezione 5 della sopra richiamata Relazione tecnica e di seguito elencati:
  - a) estensione del periodo invernale convenzionale a sette mesi, al fine di applicare i valori relativi al periodo invernale della massima capacità di trasporto ad un periodo temporale che si estende per oltre metà dell'anno solare;
  - b) riattivazione, nell'ambito delle funzioni di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di progetti di ampliamento dell'interconnessione con l'estero elaborati nel passato dall'Enel Spa e non realizzati, quale, ad esempio, il progetto indicato nel documento dell'Enel Spa – Divisione trasmissione, datato 12 maggio 1997 e trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento al collegamento internazionale a 380 kV tra le stazioni di S. Fiorano (Italia) e Robbia (Svizzera);
  - c) installazione di dispositivi di compensazione sulle linee di interconnessione con l'estero al fine di conseguire un maggior sfruttamento ed un più uniforme utilizzo delle medesime;
  - d) adozione di criteri per il mantenimento della sicurezza della rete interconnessa che, limitatamente ad alcune interconnessioni con l'estero e per determinati periodi di tempo, permettano di derogare, anche parzialmente, dal criterio di sicurezza N-1;
  - e) sostituzione di componenti accessori d'impianto che limitano la capacità massima di trasporto su alcuni collegamenti funzionali all'interconnessione con l'estero;
  - f) attribuzione al Gestore della rete nazionale della facoltà di disporre di risorse di generazione nazionali sufficienti a consentire l'adempimento degli impegni contrattuali internazionali a fronte di possibili riduzioni dovute ad eventi non programmati della capacità dell'interconnessione con l'estero;

- g) adozione di metodologie adeguate a precisare le previsioni della domanda complessiva nazionale e a consentire che mediante l'impiego di impianti di generazione elettrica possa essere fornita una risposta più accurata alle variazioni della domanda stessa;
  - h) armonizzazione della gestione e dello sviluppo dell'interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale italiana e quelle degli Stati confinanti, definendo accordi con i gestori delle reti elettriche di trasmissione dei medesimi Stati.
4. Di richiedere alla società Enel Spa, con sede legale in viale Regina Margherita, 137, 00198 Roma e al Gestore della rete nazionale l'invio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di un rapporto contenente informazioni e documenti in merito alla fattibilità dei progetti, studiati dall'Enel Spa e finora non realizzati aventi ad oggetto l'interconnessione del sistema elettrico italiano con Stati diversi da quelli per i quali esista attualmente una interconnessione diretta;
  5. Di stabilire che le richieste di cui ai precedenti punti 3 e 4 debbano formare oggetto di rapporti da inoltrare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 marzo del 2000;
  6. Di trasmettere la presente delibera e l'allegata Relazione tecnica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Gestore della rete nazionale, all'Enel Spa e, per conoscenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di pubblicarla sul proprio sito internet;
  7. Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.